



Regolamento recante la disciplina sul funzionamento della Commissione Tutela dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte

Articolo 1

Principi generali

1.L'attività di tutela della professione esercitata dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte è volta a monitorare e contrastare le condotte, commesse o tentate, di esercizio abusivo della professione di psicologo e di psicoterapeuta ai sensi dell'art. 348 c.p., di usurpazione di tali titoli ai sensi dell'art. 498 c.p. nonché tutte quelle condotte che, ledendo la dignità e la figura professionale tipiche delle suddette professioni, possano recare danno, ivi compreso ogni effettivo o possibile conflitto di attribuzione di competenze con altre figure professionali a prescindere dal fatto che esse siano legislativamente previste e tutelate.

2.L'attività della Commissione Tutela è regolata dall'art. 12, comma 2, lett. h, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 "*Il Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine degli Psicologi vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione*", e dal presente regolamento.

3.Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali sul procedimento amministrativo contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Articolo 2

Commissione Tutela

1.Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte attribuisce alla Commissione Tutela il compito di effettuare l'attività istruttoria di verifica delle segnalazioni relative alle condotte di cui all'art. 1 comma 1.

2.La Commissione Tutela è composta da un minimo di 3 a un massimo di 5 Consiglieri dell'Ordine, nominati dal Consiglio dell'Ordine tra i suoi componenti.

3.Il Coordinatore della Commissione è il Presidente dell'Ordine. In ragione della propria posizione di rappresentante legale dell'Ente ai sensi dell'art. 13 L. 56/1989, il Presidente dell'Ordine assume un ruolo di rilievo nella funzione di tutela e le denunce all'Autorità Giudiziaria e le diffide a soggetti segnalati sono a sua firma ovvero dal soggetto dallo stesso delegato.

4.La Commissione si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocata dal Coordinatore. Durante le riunioni vengono portate in discussione le segnalazioni relative ai fatti più gravi di cui all'art. 1 comma 1.

5.Le segnalazioni vengono assegnate ai membri della Commissione stessa dal Coordinatore.

6.La Commissione Tutela può avvalersi della consulenza di un legale appositamente nominato, il quale fornisce il proprio parere in merito alla valutazione della segnalazione. Lo stesso può essere delegato dal Presidente per compiere tutte le attività istruttorie necessarie per tutelare l'Ordine degli Psicologi del Piemonte dalle condotte di cui all'art. 1 comma 1.

Articolo 3

L'accertamento

1.Il Consiglio dell'Ordine, per il tramite della Commissione Tutela, ha il dovere di prendere in considerazione le notizie di fatti rilevanti di cui all'art. 1 comma 1 e solo ai fini istruttori finalizzati alla verifica della loro fondatezza pervenute su segnalazione di iscritti all'Albo, di soggetti pubblici o privati. Le segnalazioni provenienti da fonti anonime possono essere prese in considerazione solo se debitamente circostanziate.

2. Qualora pervenga una notizia o segnalazione di fatti rilevanti ai sensi del precedente comma 1, il Coordinatore della Commissione Tutela nomina, tra i membri della medesima, un Consigliere incaricato di svolgere l'accertamento preordinato alla verifica della ricorrenza dei presupposti per la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ovvero ai competenti organi di Polizia. A tal fine o per raccogliere informazioni che consentano di escludere la sussistenza di condotte di cui all'art. 1 comma 1, il Consigliere incaricato, personalmente o a mezzo legale di cui all'art. 2 comma 6, potrà sentire la persona segnalata, l'autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti, ovvero richiedere informazioni od acquisire documentazione.

3. Nel caso in cui la segnalazione sia suscettibile di definizione immediata (ad esempio, manifesta infondatezza; provenienza della segnalazione da fonte anonima non debitamente circostanziata; etc..), il Consigliere incaricato di svolgere l'accertamento comunica alla Segreteria dell'Ordine l'archiviazione, la quale lo comunica al segnalante.

4. Con riguardo a situazioni che, a prima vista, non meritano di essere comunicate alla Autorità Giudiziaria ma che potrebbero comunque potenzialmente ledere i titoli professionali di psicologo e psicoterapeuta ovvero generare fraintendimenti, in capo a soggetti pubblici e privati, sul possesso del relativo titolo legittimante, il Consigliere incaricato di svolgere l'accertamento, personalmente ovvero attraverso il legale nominato, può individuare la necessità di diffidare ad interrompere determinate condotte o assumere iniziative che consentano di far pervenire in capo ai soggetti segnalati il monito dell'istituzione professionale.

Articolo 4

Rendicontazione

1. Il Consiglio dell'Ordine trattiene a sé la vigilanza sull'attività svolta dalla Commissione Tutela. Annualmente la Commissione Tutela rendiconta al Consiglio dell'Ordine l'attività svolta.

Articolo 5

Segnalazioni per presunte condotte di esercizio abusivo della professione

1. Il Consiglio territoriale, con adeguata visibilità sul sito internet istituzionale, indica alle proprie iscritte e ai propri Iscritti e a tutti gli utenti le modalità con cui far pervenire alla Segreteria le segnalazioni per presunte condotte di cui all'art. 1 comma 1 ed ogni altra comunicazione inerente la tutela del titolo professionale.

2. A tal fine il Consiglio istituisce la propria casella email dedicata all'inoltro delle segnalazioni: tutela@ordinepsicologi.piemonte.it.

3. In ogni caso, la Segreteria rubrica e protocolla ogni segnalazione pervenuta anche tramite canali o mezzi diversi da quello appositamente preposto.

Articolo 6

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione dello stesso assunta dal Consiglio dell'Ordine.